

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1919 del 31/03/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1561 DEL 24/08/2015 (AGGIORNATA CON CON PROT. ARPAE N. 46047 DEL 25/03/2020 E D.D. N. 3143 DEL 21/06/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI PER L'ATTIVITÀ: LAVORAZIONE E INSCATOLAMENTO PRODOTTI AGRICOLI (MAIS DOLCE E PISELLI) SVOLTA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA MILANO N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1996 del 31/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1561 DEL 24/08/2015 (AGGIORNATA CON CON PROT. ARPAE N. 46047 DEL 25/03/2020 E D.D. N. 3143 DEL 21/06/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI PER L'ATTIVITÀ: LAVORAZIONE E INSCATOLAMENTO PRODOTTI AGRICOLI (MAIS DOLCE E PISELLI) SVOLTA IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA MILANO N. 3

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 24/08/2015 (aggiornata con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020 e D.D. n. 3143 del 21/06/2022), è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Provvedimento conclusivo prot. n. 7667 del 02/09/2015, per l'attività di *"lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli)"* svolta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153) nello stabilimento sito in San Giorgio P.no (PC), via Milano n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi (S1 ed S2 di acque reflue industriali ed S3 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153) in data 31/01/2025 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 19543, relativamente alla sola matrice fanghi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura* ";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC, con nota prot. n. 23452 del 6/02/2025, ha dato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 ed è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice fanghi (rif. Attività n. 9 del 27/03/2025 Sinadoc 5346/2025), risulta che:

- i. l'istanza di modifica non sostanziale, è conseguente alla necessità di aggiungere nuovi terreni da sottoporre alle operazioni di spandimento dei fanghi, prodotti dalla medesima Società durante le operazioni di lavorazione e inscatolamento di prodotti agricoli, presso l'impianto localizzato in Comune di San Giorgio P.no, via Fioruzzi n. 1;
- ii. i terreni oggetto di integrazione, sono situati nel Comune di Pontenure e condotti dall'Azienda agricola Silva F.lli soc. agr.;

DATO atto che nell'ambito del procedimento di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 25/02/2025, prot. n. 36176, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dei terreni indicati nel "Piano di Distribuzione fanghi" allegato all'istanza prot. n. 19543 del 31/01/2025;
- il Comune di Pontenure, con nota prot. n. 2561 del 24/03/2025 (acquisita al prot. Arpaee n. 55738 del 25/03/2025), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI DAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI;

VERIFICATO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti, che possa essere aggiornato il titolo ambientale richiesto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA (modifica non sostanziale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di

funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 24/08/2015 (aggiornata con con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020 e D.D. n. 3143 del 21/06/2022) e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015, alla ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIDAF S.S. DI AGOSTINO E GIORGIO VITTORIO FIORUZZI (C.F. 11990610153), avente sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 8/A, per l'attività di "*lavorazione e inscatolamento prodotti agricoli (mais dolce e piselli)*" svolta nello stabilimento sito in comune di San Giorgio P.no, via Milano n. 3, giusta comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta e acquisita con prot. n. 19543 del 31/01/2025, relativa all'integrazione del Piano di Distribuzione fanghi, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 99/92;
2. DI DARE ATTO che:
 - resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 24/08/2015 (aggiornata con con prot. Arpae n. 46047 del 25/03/2020 e D.D. n. 3143 del 21/06/2022), poi ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento
 - il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento ex art 2 c.1 lett.a) del DPR 59/2013, che dovrà essere inviato oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7667 del 02/09/2015;
3. DI DARE ATTO altresì che:
 - il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
4. DI RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.